SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese di Gavi» o «Gavi».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1987;

Ritenuta l'oppurtunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, sono sostituiti con il seguente testo:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi" non deve essere superiore ai cento quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.».

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Gavi" o "Cortese di Gavi" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1988

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 9

89A0609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pagadebit di Romagna».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Pagadebit di Romagna» formulata dal comitato stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

É riconosciuta la denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Pagadebit di Romagna».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Pagadebit di Romagna» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1988

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 11

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Pagadebit di Romagna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Pagadebit di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni bianchi tradizionali raccomandati o autorizzati nelle province di Ravenna e Forlì, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

provincia di Ravenna; comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i comuni di Castelbolognese a Faenza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9, via Emilia;

provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Coriano, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Rimini, Roncofreddo, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia) Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-*ter*) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Ca' Ugolini;

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di S. Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di S. Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la traversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle J.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Pagadebit di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Non possono essere iscritti all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti situati sui terreni aventi una altitudine superiore ai 400 metri sul livello del mare e impiantati in terreni umidi o male esposti.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Pagadebit di Romagna» non deve essere superiore ai quintali 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite — anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo — la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì e Ravenna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10.

Art. 6.

Il vino «Pagadebit di Romagna», nei tipi secco e amabile, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipo secco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 10,50;
zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per litro;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

Tipo amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;
zuccheri riduttori da svolgere: fino al 40 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

Art. 7.

L'uso della sottodenominazione aggiuntiva «Bertinoro» per il vino «Pagadebit di Romagna» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e che assicurano al vino una gradazione alcolica minima naturale di 11°.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pagadebit di Romagna Bertinoro» deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipo secco:

colore: paglierino piu o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica effettiva minima: gradi 11,50;
zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per litro;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Tipo amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico; gradevole; delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;
zuccheri riduttori da svolgeree: fino al 40 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Art. 8.

La denominazione di origine «Pagadebit di Romagna» può essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonché le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Forlì e Ravenna.

Art. 9.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Pagadebit di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, veritiera e documentabile.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A0560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Cagnina di Romagna».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Cagnina di Romagna» formulata dal comitato stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi

e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Cagnina di Romagna».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Cagnina di Romagna» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1988

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 10

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Cagnina di Romagna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Cagnina di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno «Refosco» localmente denominato «Terrano». Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni tradizionali raccomandati o autorizzati nelle province di Ravenna e Forlì, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme;

provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cagnina di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Cagnina di Romagna» non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite — anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo — la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì e Ravenna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Art. 6.

Il vino «Cagnina di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, un pò tannico, leggermente acidulo;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;

zuccheri riduttori da svolgere: non meno di 40 grammi per litro;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozone) può essere inserita nel disciplinare di produzione della «Cagnina di Romagna» a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione per la denominazione della zona più ristretta.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

Art. 8.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Cagnina di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, veritiera e documentabile.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è riservata ai vini delle tipologie: tranquillo, spumante, passito e passito liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» deve essere prodotta con uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Erbaluce.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Buroio, Candia, Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzé, Marcenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Pieverone, Scarmagno, Settimo Rottaro, S. Giorgio Canavese, S. Martino Canavese, Strambino, Vestigné, Vialfré, Villareggia, Vische;

provincia di Vercelli: Moncrivello, Roppolo, Viverone, Zimone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione d'origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica.

Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta nel predetto albo, soltanto la porzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno «Erbaluce».

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per l'«Erbaluce di Caluso» e al 35% per il «Caluso» passito (resa riferita all'uva fresca).

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di spumantizzazione e di invecchiamento obbligatorio per le tipologie Caluso passito e Caluso passito liquoroso devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — le operazioni predette, con i metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Le uve destinate alla vinificazione o all'appassimento devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,00 e gradi 9,5 per la tipologia spumante.

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di 9,5 debbono essere oggetto di specifica, separata denuncia delle uve ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506.

Per la produzione del vino «Caluso» passito è consentita la mescolanza con uva «Bonarda» locale in quantità non superiore al 5%.

Nella vinificazione del «Caluso» passito devono essere osservate le seguenti condizioni:

a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale;

b) l'appassimento delle uve da destinare alla vinificazione — nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni — deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 30% (gr di zucchero in 100 ml di mosto).

I vini «Caluso» passito e «Caluso» passito liquoroso possono essere immessi al consumo solo dopo cinque anni di invecchiamento, compreso l'anno della vendemmia.

Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con i vini di diverse annate, in tal caso, l'indicazione o dichiarazione dell'età del vino risultante dal taglio, deve essere riferita all'annata di produzione del vino più giovane. Il periodo d'invecchiamento decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;

acidità totale minima: 7 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Il vino «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: leggera, evanescente;

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino scarico;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato caratteristico;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;

zuccheri residui: massimo 8 gr/l;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;

gradazione alcolica complessiva minima: 13,5;

zuccheri residui naturali: non inferiori all'8%;

estratto secco netto minimo: 28 per mille;

acidità totale minima: 6,5 per mille.

Il vino «Erbaluce di Caluso» passito liquoroso o «Caluso» passito liquoroso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

odore: profumo delicato etereo e caratteristico;

sapore: (amabile) o dolce, armonico, pieno, vellutato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 17,5;

zuccheri residui naturali: non inferiori a 8%;

estratto secco netto minimo: 24 per mille;

acidità totale minima: 6 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati, per le varie tipologie, relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione o menzione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi comprese le menzioni «superiori», «riserva», «riserva speciale», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile, tale indicazione è obbligatoria per i tipi passito e passito liquoroso.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1988

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 8

89A0610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo» o «Isonzo del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Tocai friulano dal 40% al 50%, Malvasia istriana e/o Pinot bianco dal 25 al 30%, Chardonnay dal 25 al 30%.

La denominazione «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Merlot dal 60 al 70%, Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon dal 20 al 30%. Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Refosco dal peduncolo rosso e Pinot nero fino ad un massimo del 20%.

La denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai friulano;

Malvasia istriana;

Verduzzo friulano;

Chardonnay;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Merlot;

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Franconia;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella produzione del vino «Isonzo» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di: Cormons, Capriva del Friuli, S. Lorenzo di Mossa, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano.

Tale zona è cosi delimitata:

partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 117,500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia: segue quest'ultima verso sud per 200 metri e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località la Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima di colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino. Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte sul fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-jugoslavo. Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue

la riva destra del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud sino al ponte sul T. Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.

Prosegue verso nord-est lungo la strada statale n. 56 ed all'incrocio con la strada statale di Cividale (n. 356), a sud del centro abitato di Cormons, segue quest'ultima sino ad incrociare il confine di provincia che percorre verso sud raggiungendo il ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue:

partendo dalle case di Pusnar, il limite segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini.

Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti e pertanto umidi o freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non dovrà superare q.li 130 per i vigneti destinati alla produzione dei tipi bianco, rosso, Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; e q.li 120 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva di vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini di cui al presente disciplinare. Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini bianco, rosso, Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot una gradazione alcolica minima naturale di 9,5 e una gradazione alcolica minima naturale di 10° per tutte le altre tipologie.

Le tipologie «Isonzo» o «Isonzo del Friuli bianco» e «Isonzo» o «Isonzo del Friuli rosso» possono essere prodotte anche nel tipo frizzante nell'ambito della zona di vinificazione di cui al primo comma.

Per tutti i vini «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» tranquilli e frizzanti sono ammesse le operazioni di arricchimento utilizzando esclusivamente mosti concentrati rettificati.

La denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli Pinot Bianco» da designarsi, in etichetta, «Isonzo» o «Isonzo del Friuli Pinot spumante» possono essere prodotte nel tipo spumante seguendo le relative norme previste per la produzione dello spumante.

Per la produzione dell'«Isonzo» o dell'«Isonzo del Friuli Pinot spumante» può essere utilizzata una eventuale aggiunta, non superiore al 15% di prodotto derivante dai vigneti di Pinot nero o Chardonnay di cui al precedente art. 2.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo o frizzante;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso vivace;

odore: leggermente erbaceo, vinoso;

sapore: asciutto, amabile, di corpo, pieno, armonico, tranquillo o frizzante;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

odore: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto aromatico;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana:

colore: paglierino;

odore: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

odore: vinoso e caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto, fruttato, di corpo, lievemente tannico;

gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: profumo delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;

odore: profumo delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot spumante:

spuma: fine, vivace, perlage persistente;

colore: paglierino brillante;

odore: gradevole, caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo con riflessi rosei;

odore: speciale, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling italico:

colore: paglierino;

odore: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano:

colore: paglierino;

odore: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:
colore: dorato chiaro;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:
colore: paglierino carico;
odore: gradevole con marcato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Merlot:
colore: rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, intenso gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Franconia:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, un pò aromatico, gradevole, leggermente amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati. È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 7

89A0608

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 gennaio 1989.

Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1985 per l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1982;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987;

Riconosciuta l'opportunità di accordare agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 è prorogato al 31 dicembre 1989.

L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A0612

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 dicembre 1988.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 5.000 «tipo 1979».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1979, n. 515268, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5.000 «tipo 1979»;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 5.000 «tipo 1985», la circolazione della banconota «tipo 1979» si è ridotta per cui si rende opportuno disporne la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 5.000 «tipo 1979», autorizzati con decreto ministeriale 2 marzo 1979, n. 515268, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1° marzo 1989.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 292

89A0613

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 gennaio 1989.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Montecucco» per vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Montecucco» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Toscana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 29 marzo 1984;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto parere;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Montecucco» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Montecucco».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma è compresa nel comune di Cinigiano e risulta delimitata come appresso:

a sud della confluenza del fosso Cortilla con il fiume Ombrone; risale verso nord il corso di questo fiume fino alla confluenza del fosso Rigomoro, continua a nord per il fosso Rigomoro fino alla quota 148, fino a raggiungere, seguendo fossi e strade di campagna la quota 301 in località Carceroni; seguendo per la strada vicinale di S. Martino piega ad est fino a raggiungere l'abitato di Poggi del Sasso; attraversa la frazione in direzione nord, alla quota 339 piega a nord-ovest e seguendo strade di campagna raggiunge la località Poggio Marchetto, là dove, con direzione nord-est e seguendo la strada vicinale si porta in prossimità della località Paradiso, piega di nuovo a sud fino all'attraversamento della strada provinciale alla quota 278. Sempre seguendo confini naturali in direzione sud si raggiunge il corso del fosso Rigagnese che viene seguito fino alla quota 184 e da qui, seguendo una strada poderale si raggiunge il fosso della Cortilla alla quota 151. Si prosegue sempre a sud lungo il corso del fosso Cortilla fino a ricongiungersi alla linea di confine di partenza.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Montecucco» può essere completata dalle seguenti indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0571

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone, in data 15 febbraio 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 febbraio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» della unità sanitaria locale n. 16 di Crotone è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Schipani dott. Giulio, primario ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone;

Lucisano dott. Giuseppe, aiuto ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone;

Vulcano dott. Vincenzo, assistente ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone;

Scandale dott. Pietro, assistente ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone;

Perri dott. Enrico, assistente ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio» dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 16 di Crotone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0569

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 febbraio 1989.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per la determinazione, da parte delle competenti autorità statali, del valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime *ammissibili stabilite per i requisiti di qualità delle acque* destinate al consumo umano per il parametro 55 Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate;

Sentito in merito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso in data 9 febbraio 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2 per il parametro 55 (Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate) suscettibile di deroga e devono tenere conto di quanto riportato nella colonna delle osservazioni.

2. La durata temporale delle deroghe non deve superare il termine di ventiquattro mesi e deve essere quella più breve possibile in relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare l'approvvigionamento idrico alternativo.

Art. 2.

1. I valori massimi ammissibili relativi al parametro «antiparassitari e prodotti assimilabili», espressi, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per componente separato, sono i seguenti:

Componente	Espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
a) Atrazina	μg/l	0,8	
b) Simazina	μg/l	0,4	Il VMA indicato può essere applicato solo nel caso in cui, prima dell'eventuale trattamento con carbone attivo, vengano predisposti, qualora si accerti una concomitante presenza di nitriti, gli idonei sistemi per la rimozione dell'azoto nitroso dalle acque.
c) Bentazone	μg/l	4	
d) Molinate	μg/l	0,3	

2. Qualora si accerti la presenza contemporanea di due o più erbicidi nell'acqua potabile, il rispettivo valore massimo ammissibile cumulativo è determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{C1}{VMA1} + \frac{C2}{VMA2} + \ldots\ldots\ldots \leq 1$$

dove C1 e C2 rappresentano i valori di concentrazione dei singoli erbicidi e VMA1 e VMA2 i rispettivi valori massimi ammissibili ovvero le rispettive concentrazioni massime ammissibili.

Art. 3.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le regioni di cui all'art. 1 sono tenute in relazione alle specifiche situazioni locali ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, le regioni adottano i piani di intervento di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16, comma 2, ed all'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, debbono conseguire il rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti rilevati nei limiti previsti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica citato entro il termine indicato al precedente art. 1 e debbono altresì prevedere, tra le altre, le seguenti misure:

a) il divieto d'uso, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa d'acqua, di quelle sostanze attive diserbanti per le quali i controlli analitici di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica citato abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi/litro;

b) assicurare un'assistenza tecnica agli agricoltori;

c) l'allineamento ai valori previsti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica citato per il parametro 55 dovrà essere conseguito attraverso opportuni interventi acquedottistici quali:

installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi;

interconnessione con sistemi di acquedotto indenni, previa esclusione, ove possibile, delle fonti di approvvigionamento inquinate;

ristrutturazione e potenziamento degli impianti di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione di nuovi pozzi;

realizzazione di nuovi impianti di acquedotto;

d) la creazione o l'aggiornamento di una puntuale anagrafe quali-quantitativa delle fonti di approvvigionamento idrico nonché un esame della congruità tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle reti acquedottistiche, anche in vista degli adempimenti previsti dall'art. 9, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica citato.

3. I provvedimenti adottati sono trasmessi immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ai sensi dell'art. 18, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, nonché per gli adempimenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, concernente norme urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

89A0662

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1988.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 luglio 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 26 febbraio e 26 aprile 1988 della Ambrosiana vita S.p.a., compagnia di assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali e generali di polizza, nonché di tariffe di opzione;

Vista la lettera in data 1° agosto 1988, n. 822540, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali e generali di polizza e le tariffe di opzione da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a., compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), di cui al precedente punto 10);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 12);

36) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

37) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

38) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

39) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

40) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 39), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

41) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 39), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

42) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0592

DECRETO 13 gennaio 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per assicurazioni di gruppo, presentate dalla Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 26 luglio 1988 e 10 ottobre 1988 della Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI» e al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo in caso di morte e invalidità dei dirigenti di aziende industriali», intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, per assicurazioni di gruppo;

Vista la lettera in data 18 ottobre 1988, n. 822936, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza per assicurazioni di gruppo, presentate dalla Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano:

1) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI, da parte della società in oggetto aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI» in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985;

2) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e CONFITARMA da parte della società in oggetto aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo in caso di morte e invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985;

3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali;

4) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità, stipulata da aziende a favore dei propri dipendenti in base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.

Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale del 1° giugno 1988.

Art. 2.

La Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0563

DECRETO 13 gennaio 1989.

Approvazione di nuove condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 marzo 1988 e 6 luglio 1988 della Società Reale mutua assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata;

Vista la lettera in data 4 ottobre 1988, n. 822842, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 19 novembre 1982, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa A.I.L. - assicurazione collettiva mista a prestazione rivalutabile, a premio annuo e unico, per la garanzia di un capitale assicurabile al trattamento di fine rapporto di lavoro.

Art. 2.

La Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in due appartamenti siti in Milano, via Salari, 41 - 43, in due box siti in Milano, viale Campania 29 - 31 e in un appartamento sito in S. Margherita Ligure, viale XXV Aprile, disposto dalla sig.ra Angela Vigna, vedova Motta, con testamento olografo, n. 82783/20514 di repertorio, a rogito dott. Antonio Gallizia, notaio in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.277.000 e un titolo CCT 1984/1988 dell'importo nominale di L. 5.000.000 per un totale di L. 10.277.000, disposto dalla sig.ra Ilda Cerrina con testamento olografo n. 40675/6006 di repertorio, a rogito dott. Alfredo Coppo, notaio in Trino.

89A0634

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo aggiuntivo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

Il giorno 24 gennaio 1989 il Governo della Repubblica italiana ha provveduto a notificare all'Istituto universitario europeo l'avvenuto adempimento delle procedure previste dal proprio ordinamento per l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 ottobre 1988, n. 505 pubblicata nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988.

In conformità all'art. 4 del protocollo, lo stesso è entrato in vigore in data 24 gennaio 1989.

89A0597

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di lettere e filosofia:
storia greca.

UNIVERSITA DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
storia economica.

UNIVERSITÀ «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
statistica metodologica;
metodologie e determinazioni quantitative d'azienda.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:
composizione architettonica I annualità;
tecnica delle costruzioni I annualità.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:
neurobiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0618

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:
geografia economica.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
elettrochimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0619

Modificazioni allo statuto del Collegio Ghislieri di Pavia

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1988, registro n. 64 Istruzione, foglio n. 147, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono stati modificati gli articoli 17, 23 e 24 dello statuto del Collegio Ghislieri di Pavia.

89A0582

MINISTERO DEL TESORO

N. 29

Corso dei cambi del 10 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1343,450	1343,450	1343,40	1343,450	1343,45	1343,45	1343,050	1343,450	1343,450	1343,45
Marco germanico	729,050	729,050	729,40	729,050	729,050	729,05	729,090	729,050	729,050	729,05
Franco francese	214,260	214,260	214,40	214,260	214,260	214,26	214,310	214,260	214,260	214,26
Fiorino olandese	645,650	645,650	645,75	645,650	645,650	645,65	645,700	645,650	645,650	645,65
Franco belga	34,777	34,777	34,82	34,777	34,777	34,77	34,777	34,777	34,777	34,77
Lira sterlina	2380,250	2380,250	2380 —	2380,250	2380,250	2380,25	2379,500	2380,250	2380,250	2380,25
Lira irlandese	1945,400	1945,400	1948 —	1945,400	1945,400	1945,40	1945,500	1945,400	1945,400	—
Corona danese	187,540	187,540	187,60	187,540	187,540	187,54	187,400	187,540	187,540	187,54
Dracma	8,733	8,733	8,74	8,733	—	—	8,745	8,733	8,733	—
E.C.U.	1521,150	1521,150	1521,50	1521,150	1521,150	1521,15	1520,750	1521,150	1521,150	1521,15
Dollaro canadese	1135,300	1135,300	1135 —	1135,300	1135,30	1135,30	1135,750	1135,300	1135,300	1135,30
Yen giapponese	10,545	10,545	10,55	10,545	10,545	10,54	10,543	10,545	10,545	10,54
Franco svizzero	858,610	858,610	858,75	858,610	858,610	858,61	859,400	858,610	858,610	858,61
Scellino austriaco	103,652	103,652	103,70	103,652	103,652	103,65	103,645	103,652	103,652	103,65
Corona norvegese	201,380	201,380	201,50	201,380	201,380	201,38	201,400	201,380	201,380	201,38
Corona svedese	214,040	214,040	214,25	214,040	214,040	214,04	214,050	214,040	214,040	214,04
FIM	315,010	315,010	315,50	315,010	315,010	315,01	315 —	315,010	315,010	—
Escudo portoghese	8,894	8,894	8,89	8,894	8,894	8,89	8,894	8,894	8,894	8,89
Peseta spagnola	11,745	11,745	11,76	11,745	11,745	11,74	11,743	11,745	11,745	11,74
Dollaro australiano	1199,700	1199,700	1198 —	1199,700	1199,700	1199,70	1197,900	1199,700	1199,700	1199,70

Media dei titoli del 10 febbraio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	73 —
» » » 22- 6-1987/91	72,550
» » » 18- 3-1987/94	86,850
» » » 21- 4-1987/94	86,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	87,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,875
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,650
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	101,325
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	99,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,475
» » » »	17- 1-1986/91	99,775
» » » »	1- 2-1984/91	101,525
» » » »	18- 2-1986/91	99,625
» » » »	1- 3-1984/91	100,500
» » » »	18- 3-1986/91	99,500
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,525
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	100,175
» » » »	1- 9-1984/91	100,075
» » » »	1-10-1984/91	100 —
» » » »	1-11-1984/91	100,125
» » » »	1-12-1984/91	99,725
» » » »	1- 1-1985/92	99,950
» » » »	1- 2-1985/92	99,375
» » » »	18- 4-1986/92	97,100
» » » »	19- 5-1986/92	96,825
» » » »	20- 7-1987/92	97,725
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,425
» » » »	1-12-1987/92	97,600
» » » »	18- 6-1986/93	95,225
» » » »	17- 7-1986/93	95,350
» » » »	19- 8-1986/93	95,225
» » » »	18- 9-1986/93	95,450
» » » »	20-10-1986/93	95,675
» » » »	19-12-1986/93	96,150
» » » »	18-11-1987/93	96,200
» » » »	1- 1-1988/93	97 —
» » » »	1- 2-1988/93	97,050
» » » »	1- 3-1988/93	96,975
» » » »	1- 4-1988/93	97,100
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,100
» » » »	1- 7-1988/93	98,250
» » » »	1-10-1987/94	97,475
» » » »	1- 2-1985/95	97,775
» » » »	1- 3-1985/95	93,300
» » » »	1- 4-1985/95	93,050
» » » »	1- 5-1985/95	93,100
» » » »	1- 6-1985/95	93,100
» » » »	1- 7-1985/95	94,275
» » » »	1- 8-1985/95	93,975
» » » »	1- 9-1985/95	93,925
» » » »	1-10-1985/95	94,050
» » » »	1-11-1985/95	94,400
» » » »	1-12-1985/95	95,200
» » » »	1- 1-1986/96	95,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,850
» » » »	1- 2-1986/96	95,375
» » » »	1- 3-1986/96	94,100
» » » »	1- 4-1986/96	93,850
» » » »	1- 5-1986/96	93,575
» » » »	1- 6-1986/96	93,675
» » » »	1- 7-1986/96	94,150
» » » »	1- 8-1986/96	93,450
» » » »	1- 9-1986/96	93,700
» » » »	1-10-1986/96	92,900
» » » »	1-11-1986/96	92,950
» » » »	1-12-1986/96	94,550
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,625
» » » »	18- 2-1987/97	93,150
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	1- 4-1987/97	92,600
» » » »	1- 5-1987/97	92,850
» » » »	1- 6-1987/97	93,300
» » » »	1- 7-1987/97	93 —
» » » »	1- 8-1987/97	93,125
» » » »	1- 9-1987/97	96,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 3-1989	100,075
» » » 12,00%	1- 4-1989	100,300
» » » 10,50%	1- 5-1989	100,225
» » » 9,25%	1- 1-1990	99,025
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,950
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,550
» » » 12,50%	1- 2-1990	102,450
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,375
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,850
» » » 12,50%	1- 3-1990	102,425
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,775
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,075
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,800
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,825
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,725
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,975
» » » 10,50%	1- 5-1990	100,350
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,575
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,475
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,825
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,675
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,450
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,450
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,175
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,875
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,350
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,775
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,150
» » » 11,25%	1- 9-1990	99,050
» » » 9,25%	1-10-1990	97,075
» » » 11,50%	1-10-1990	99,475
» » » 9,25%	1-11-1990	97 —
» » » 9,25%	1-12-1990	97,450
» » » 12,50%	1- 3-1991	103,850
» » » 9,25%	1- 1-1992	94,800
» » » 9,25%	1- 2-1992	94,550
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,975
» » » 9,15%	1- 3-1992	94,375
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,150
» » » 11,00%	1- 4-1992	96,275
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,425
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,950
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,925
» » » 10,50%	1- 7-1992	99,450
» » » 11,50%	1- 7-1992	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1982/89 14%	100 —
» » » »	22-11-1982/89 13%	103,350
» » » »	1983/90 11,50%	104,150
» » » »	1984/91 11,25%	105,650
» » » »	1987/91 8,75%	97,900
» » » »	1984/92 10,50%	105,450
» » » »	1985/93 9,60%	103,450
» » » »	1985/93 9,75%	103,550
» » » »	1985/93 9,00%	101,700
» » » »	1985/93 8,75%	100,400
» » » »	1986/94 8,75%	99,850
» » » »	1986/94 6,90%	93,550
» » » »	1987/94 7,75%	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M10029

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 31 agosto 1988 le società sottocitate hanno variato la propria ragione sociale come appresso indicato:

da Limagrin Italia S.r.l. - 26011 Casalbuttano (Cremona) a L. G. Italia S.r.l. - 26011 Casalbuttano (Cremona);

da Bruisma Italia S.r.l., via Dionigi Carli, 25 - 29100 Piacenza a Prisma sementi S.r.l., via Dionigi Carli, 25 - 29100 Piacenza.

89A0598

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1989, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni da componente il comitato di sorveglianza della «Fidorev - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.» di Roma presentate dal dott. Osvaldo Tozzi, nato a Castelnuovo Monterotaro (Foggia) il 13 maggio 1914, domiciliato in Roma alla via Eutropio n. 24 ed ha nominato in sua sostituzione il dott. Salvatore Caporaso, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 18 giugno 1908, domiciliato in Roma alla via San Valentino n. 2.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1989, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni da componente il comitato di sorveglianza della «Fiduciaria romana Fideroma S.p.a.» di Roma presentate dal dott. Osvaldo Tozzi, nato a Castelnuovo Monterotaro (Foggia) il 13 maggio 1914, domiciliato in Roma alla via Eutropio n. 24 ed ha nominato in sua sostituzione il dott. Salvatore Caporaso, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 18 giugno 1908, domiciliato in Roma alla via San Valentino n. 2.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1989, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni da componente il comitato di sorveglianza della «Fidoa - S.p.a.» di Roma presentate dal dott. Osvaldo Tozzi, nato a Castelnuovo Monterotaro (Foggia) il 13 maggio 1914, domiciliato in Roma alla via Eutropio n. 24 ed ha nominato in sua sostituzione il dott. Salvatore Caporaso, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 18 giugno 1908, domiciliato in Roma alla via San Valentino n. 2.

89A0583

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Ente autonomo del porto di Trieste, a partire dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988 così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia ramo industriale e dalla Compagnia carenanti del porto di Genova, dal 1° gennaio 1988 al 30 aprile 1988 così come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Silex*, con sede in Massafiscaglia (Ferrrara) e stabilimento di Massafiscaglia (Ferrara):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Vortex Hydra*, con sede in Fossalta di Copparo (Ferrara) e stabilimento di Fossalto di Copparo (Ferrara):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Finetti & Brogli*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 19 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Stholl Farmaceutici*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Tr.E.Al.T.*, con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di San Benedetto Val di Sambro (Bologna):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 29 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Mecnavi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Comes*, con sede in Roma, stabilimenti di Ariccia (Roma) e Napoli:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Tontini pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ceramica Astra*, con sede in Faleria (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 4 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. One Tile 1T*, ex *Area industrie ceramiche*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Chemi*, con sede in Patrica (Frosinone) direzione amministrativa e commerciale Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimento di Patrica (Frosinone):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Teknarca*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *A.p.a. D.O.S.A.*, con sede in Castrocielò (Frosinone) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Grandi Formati*, con sede in Borgo Montello (Latina) e stabilimento di Borgo Montello (Latina):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 15 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 15 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Soc. Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dall'8 agosto 1988 all'11 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Stabilimenti tessili Ozella*, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino):

periodo: dal 29 agosto 1983 al 29 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1982: dal 31 agosto 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Stabilimenti tessili Ozella*, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino):

periodo: dal 1° marzo 1984 al 30 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1982: dal 31 agosto 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Stabilimenti tessili Ozella*, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino):

periodo: dal 31 agosto 1984 al 28 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1982: dal 31 agosto 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Stabilimenti tessili Ozella*, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino):

periodo: dal 1° marzo 1985 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1982: dal 31 agosto 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a Cavi Pirelli*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Morwen italiana*, con sede in Pian di Follo (La Spezia) e stabilimento di Pian di Follo (La Spezia):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 21 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 marzo 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. S.I.M.E.C. - Soc. ind. mercantile e commiss.ria*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 2 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. S.I.M.E.C. - Soc. ind. mercantile e commiss.ria*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Agis - Ind. editoriali grafiche e pubblicitarie*, con sede in Avegno (Genova) e stabilimento di Avegno (Genova):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. D.E.S.A.R. - Dufour Elah soc. alimentari riunite*, con sede in Genova-Pegli e stabilimento di Genova-Pegli:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali; di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1988:

1) Area del comune di Fiumesanto. Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel: lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
proroga da cinquantasette mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

2) Area del comune di Naro (Agrigento). Realizzazione della diga Furore sul torrente Burraito: lavoratori sospesi dal 13 giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 11 febbraio 1988;
proroga da cinquantasette mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

3) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale n. 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez: lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da cinquantuno mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985.

4) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale n. 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

5) Crisi aree di agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da cinquantuno mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

6) Area del comune di Paola (Cosenza). Realizzazione di lavori di costruzione opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da trentasei mesi a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

7) Area del comune di Paola (Cosenza). Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da quarantadue mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

8) Area del comune di Paola (Cosenza). Realizzazione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria San Marco, I lotto in località contrada Pantani: lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici medi da tale data:

delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da trentasei mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986

9) Area del comune di Paola (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco — I lotto in località contrada Pantani: lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 novembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

10) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale n. 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

11) Crisi occupazionale area provincia Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione della opera pubblica «Acquedotto Campania occidentale IV lotto progetto PS29/86/4», finanziamento dell'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro 12 mesi da tale data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

12) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). Realizzazione del III e IV lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

13) Area del comune S. Prisco (Caserta). Realizzazione del progetto PS29/108 V lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez: lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla presente data:

delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

14) Area del comune di Palermo. Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

15) Area del comune di Cefalù e zone limitrofe (Palermo). Realizzazione del lotto 33 dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 24 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

16) Area di Sibari in provincia di Cosenza. Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga da sei mesi a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

17) Area industriale di Ragusa. Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga da centoventitre a centoventinove mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

18) Area del comune di Gela (Caltanissetta). Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga da centoventitre a centoventinove mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

19) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A0547-89A0533

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa legno d'ulivo a r.l., con sede in Nicotera (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 11 ottobre 1982, rep. 20110, reg. soc. 715, del tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa mista Insieme per costruire a r.l., con sede in Pentone (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 29 ottobre 1979, rep. 3786, reg. soc. 2584 del tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola Caruso a r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 22 marzo 1983, rep. 101011, reg. soc. 789 del tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia Sonia 81 a r.l., con sede in Serra S. Bruno (Catanzaro), costituita per rogito Comerci in data 15 marzo 1982, rep. 511, reg. soc. 675 del tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia Arca a r.l., con sede in Serrastretta (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 5 dicembre 1979, rep. 97051, reg. soc. 602 del tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia Trischene a r.l., con sede in Simeri Crichi (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 30 aprile 1982, rep. 98184, reg. soc. 3083 del tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia Soleado a r.l., con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 23 gennaio 1975, rep. 85951, reg. soc. 1881 del tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia La Spilingese a r.l., con sede in Spilinga (Catanzaro) cosituita per rogito Cutelli in data 28 marzo 1979, rep. 99901, reg. soc. 449 del tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Le Pleiadi a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 24 giugno 1982, rep. 8548, reg. soc. 3117 del tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia Pentone 2 a r.l., con sede in Pentone (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 24 settembre 1982, rep. 9348, reg. soc. 3156 del tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia Tulipano a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 30 dicembre 1974, rep. 43741, reg. soc. 731 del tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia Il Calanco a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 8 agosto 1978, rep. 54604, reg. soc. 1038 del tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia Eurolido a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituta per rogito Cerrelli in data 8 luglio 1972, rep. 31610, reg. soc. 571 del tribunale di Crotone;

società cooperativa mista - C.A.N.F.I. - Cooperativa agricola nucleo familiare a r.l., con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 16 gennaio 1981, rep. 62590, reg. soc. 1343 del tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro Progetto 80 a r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) costituita per rogito Galati in data 30 dicembre 1981, rep. 99543, reg. soc. 829 del Tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro Solaver a r.l., con sede in Pianopoli (Catanzaro), costituita per rogito Anania in data 9 maggio 1980, rep. 32072, reg. soc. 664 del tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia Europa a r.l., con sede in Uffugo (Cosenza), costituita per rogito Nappi in data 11 marzo 1979, rep. 749, reg. soc. 749 del tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro La Castiglionese a r.l., con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 24 ottobre 1960, rep. 20421, reg. soc. 1292 del tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia Stella a r.l., con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 20 marzo 1978, rep. 11358, reg. soc. 2684 del tribunale di Cosenza.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa produzione e lavoro Radio Luna International a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Michieli in data 5 dicembre 1979, rep. 28222, reg. soc. 15821 del tribunale di Venezia;

società cooperativa mista Artigiana di garanzia della provincia di Venezia a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Emma in data 13 maggio 1972, rep. 46385, reg. soc. 10440 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia L'Ancora a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 12 marzo 1958, rep. 25635, reg. soc. 7602 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Intromettitori autorizzati Venezia ed estuario a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Michieli in data 25 novembre 1958, rep. 8086, reg. soc. 7693 del tribunale di Venezia;

società cooperativa mista L'Informazione locale a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Ruggieri in data 7 novembre 1977, rep. 19943, reg. soc. 13622 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Trasporti postali a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 9 marzo 1978, rep. 26639, reg. soc. 13942 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Expo 2000 San Giuliano a r.l., con sede in Mestre di Venezia, costituita per rogito Faotto in data 8 gennaio 1979, rep. 13464, reg. soc. 14724 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa di progettazione edilizia e di pianificazione urbanistica - Coop. e P. a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Semi in data 4 ottobre 1977, rep. 32048, reg. soc. 13554 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro Belvedere a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 13 dicembre 1982, rep. 36378, reg. soc. 20133 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Monte Grappa a r.l., con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Bolver in data 23 aprile 1958, rep. 9930, reg. soc. 7630 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Edil-Domus a r.l., con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Guerni in data 21 febbraio 1977, rep. 5282, reg. soc. 13159 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di consumo Master Key a r.l., con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Argenti in data 23 giugno 1978, rep. 57092, reg. soc. 14242 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Aquilone a r.l., con sede in Dolo (Venezia), costituita per rogito Tessiore in data 18 maggio 1983, rep. 29621, reg. soc. 21173 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia La Fortunata a r.l., con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Bommarco in data 24 settembre 1964, rep. 34498, reg. soc. 8834 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Spes a r.l., con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Bonduà in data 10 marzo 1979, rep. 27956, reg. soc. 11403 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Gabriella IV fra lavoratori di Venezia a r.l., con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 21 maggio 1973, rep. 25673, reg. soc. 10927 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di pesca Cooperativa ittica Gelsi a r.l., con sede in Dolo (Venezia), costituita per rogito Bordieri in data 14 dicembre 1976, rep. 6178, reg. soc. 13027 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Riviera del Brenta a r.l., con sede in Dolo (Venezia), costituita per rogito Faotto in data 12 maggio 1979, rep. 14635, reg. soc. 15163 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia La Comune a r.l., con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 14 gennaio 1972, rep. 14712, reg. soc. 10310 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Di Vittorio a r.l., con sede in Calcroce di Camponogara (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 16 ottobre 1963, rep. 1110, reg. soc. 3379 del tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Vigonovese a r.l., con sede in Vigonovo (Venezia), costituita per rogito Tessiore in data 7 febbraio 1979, reg. 22585, reg. soc. 14812 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Pro-Gea a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Morelli in data 4 novembre 1977, rep. 36317, reg. soc. 13639 del tribunale di Venezia;

società cooperativa di trasporto «Autotrasportatori Ital-Est» a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Todeschini in data 30 aprile 1976, rep. 64330, reg. soc. 12704 del tribunale di Venezia.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia S. Agata a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 27 aprile 1954, rep. 46474, reg. soc. 1807 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sara 9 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 22 aprile 1958, rep. 13911, reg. soc. 1229 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Delizia Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 ottobre 1956, rep. 26068, reg. soc. 2133 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Graziano a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 30 dicembre 1958, rep. 14947, reg. soc. 282 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Waro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 26 marzo 1962, rep. 15297, reg. soc. 957 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mari Sereni a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 11 giugno 1959, rep. 10540, reg. soc. 1317 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Palladianella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 gennaio 1959, rep. 321085, reg. soc. 1212 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia I Nove della Marina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Arra in data 16 marzo 1955, rep. 600, reg. soc. 1199 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ostro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 17 gennaio 1959, rep. 19367, reg. soc. 1148 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Serra 65 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 17 dicembre 1965, rep. 39365, reg. soc. 2876 del tribunale di Roma;

società cooperativa agricola Cremera-Giustiniana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Maselli in data 28 maggio 1974, rep. 237012, reg. soc. 2783 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gli Asteroidi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 25 ottobre 1965, rep. 38511, reg. soc. 2853 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fedemarte a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 22 febbraio 1961, rep. 17368, reg. soc. 632 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cinerella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 18 giugno 1953, rep. 30321, reg. soc. 1676 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Dilecta Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 16 giugno 1956, rep. 4702, reg. soc. 1916 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Annita a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 20 agosto 1956, rep. 82490, reg. soc. 1839 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Trilla a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Altieri in data 10 agosto 1956, rep. 15484, reg. soc. 1756 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ledi Patrizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 11 gennaio 1959, rep. 53529, reg. soc. 1134 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia dipendenti statali Esercito Marina - Nettuno - a r.l.- C.E.D.E.M. - Nettuno», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ghi in data 25 gennaio 1959, rep. 19, reg. soc. 789 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vinicia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 14 gennaio 1959, rep. 30061, reg. soc. 1050 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Aretè a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Califano in data 19 ottobre 1977, rep. 123485, reg. soc. 4976 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Primavera 1981 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pollera in data 3 marzo 1981, rep. 20050, reg. soc. 2726 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro socio-sanitaria Prisma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capozzi in data 4 giugno 1981, rep. 5732, reg. soc. 5486 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Labor a r.l., con sede in Roma, costituta per rogito Cavallaro in data 4 giugno 1951, rep. 54044, reg. soc. 1418 del tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Ca.Mo.Ter. - Cooperativa artigiana movimento terra a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 29 dicembre 1986, rep. 16903, reg. soc. 2685 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani della Tuscia» a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 18 giugno 1981, rep. 18984, reg. soc. 3904 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Il Nido a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito Corigliano in data 11 luglio 1957, rep. 7505, reg. soc. 1267 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Bagnaia a responsabilità limitata, con sede in frazione Bagnaia di Viterbo, costituita per rogito Traversi in data 13 maggio 1974, rep. 21780, reg. soc. 2287 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Fides a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 6 aprile 1973, rep. 12590, reg. soc. 2255 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista Battaglia ecologica a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 30 ottobre 1979, rep. 21539, reg. soc. 3318 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro Tempo libero a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 3 febbraio 1981, rep. 23912, reg. soc. 3776 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Albanova a responsabilità limitata, con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita per rogito Bartoli in data 6 aprile 1973, rep. 20044, reg. soc. 2092 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro Aquesio 78 a responsabilità limitata, con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita per rogito Bartoli in data 22 settembre 1978, rep. 48939, reg. soc. 3057 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia La Collinetta a responsabilità limitata, con sede in Bagnoregio (Viterbo), costituita per rogito Bartoli in data 20 aprile 1978, rep. 46920, reg. soc. 2966 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Il Poggetto a responsabilità limitata, con sede in Bagnoregio (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 22 gennaio 1975, rep. 14562, reg. soc. 2373 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Astro nascente a responsabilità limitata, con sede in Bomarzo (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 20 giugno 1973, rep. 12802, reg. soc. 2184 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Cosmati a responsabilità limitata, con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 26 gennaio 1983, rep. 22119, reg. soc. 4429 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Habitat a responsabilità limitata, con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 8 marzo 1978, rep. 9142, reg. soc. 2918 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.E.F - Cooperativa insegnanti educazione fisica» a responsabilità limitata, con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Giuliani in data 26 aprile 1983, rep. 10452, reg. soc. 4525 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Civitellese a responsabilità limitata, con sede in Civitella d'Agliano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 16 ottobre 1972, rep. 11930, reg. soc. 2128 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia Carbognano II a responsabilità limitata, con sede in Carbognano (Viterbo), costituita per rogito Cerini in data 15 aprile 1980, rep. 10133, reg. soc. 3473 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola zootecnica S. Isidoro a responsabilità limitata, con sede in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Benigni in data 12 luglio 1979, rep. 4799, reg. soc. 3248 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia La Casa Cimina a responsabilità limitata, con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo), costituita per rogito Ferrafino in data 26 luglio 1971, rep. 1948, reg. soc. 1923 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia La Pietrella a responsabilità limitata, con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 11 novembre 1974, rep. 14333, reg. soc. 2334 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Zootecnica S.A.Z. a responsabilità limitata, con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 1° giugno 1979, rep. 20954, reg. soc. 3244 del tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia S. Angelo a responsabilità limitata, con sede in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Baroni in data 6 marzo 1975, rep. 22700, reg. soc. 2397 del tribunale di Viterbo.

89A0620

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio G. Olivà*, con sede in Genova e stabilimento di Lucca, località Piaggione, a decorrere dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 23 settembre 1986 al 21 marzo 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fur Mary*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), a decorrere dal 6 giugno 1985:

periodo: dal 2 giugno 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.O.L.G.I.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca), a decorrere dal 26 novembre 1985:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 18 novembre 1988;
CIPI 10 luglio 1985: dal 17 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartofan*, con sede in Marlia (Lucca) e stabilimenti di Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca) e Marlia di Capannori (Lucca), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 15 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 2 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Effe.Bi. Meccanica*, con sede in Ala (Trento) e stabilimento di Ala (Trento), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 29 settembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cida*, con sede in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 1° novembre 1987:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 4 agosto 1988;
CIPI 23 aprile 1987: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cida*, con sede in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 1° novembre 1987:

periodo: dal 5 agosto 1988 al 2 novembre 1988;
CIPI 23 aprile 1987: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sata torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Passoni*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Manzano (Udine), a decorrere dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 2 luglio 1988 al 28 dicembre 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mupi*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 30 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 luglio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lari Annunziata*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca, a decorrere dal 22 gennaio 1986:

periodo: dal 26 luglio 1987 al 21 gennaio 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Italian Trusting*, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e stabilimento di Borgo San Lorenzo (Firenze), a decorrere dal 20 maggio 1986:

periodo: dal 17 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pali Adriano*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 2 aprile 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Bompadre Imballaggi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), a decorrere dal 16 febbraio 1982:

periodo: dal 3 giugno 1988 al 29 novembre 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 ottobre 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Colgomma*, con sede in Cupramontana (Ancona) e stabilimento di Cupramontana (Ancona), a decorrere dal 4 novembre 1986:

periodo: dal 7 maggio 1988 al 2 novembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Montecorona mineraria industriale*, con sede in Trento e stabilimento di Sorni di Lavis (Trento), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 2 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *ARL Calzaturificio Coop. Anaunia*, con sede in Taio (Trento) e stabilimento di Taio (Trento), a decorrere dal 27 aprile 1987:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 21 ottobre 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Roller*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 2 settembre 1988 al 28 febbraio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 settembre 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, con sede in Vaprio d'Adda (Milano) e stabilimenti di Albate (Como), Gattinara (Vercelli) e Vaprio d'Adda (Milano), a decorrere dal 19 novembre 1987:

periodo: dal 24 maggio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, con sede in Vaprio d'Adda (Milano) e stabilimenti di Albate (Como), Gattinara (Vercelli) e Vaprio d'Adda (Milano) a decorrere dal 19 novembre 1987:

periodo: dal 27 agosto 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), a decorrere dal 26 gennaio 1988:

periodo: dal 29 luglio 1988 al 30 ottobre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), a decorrere dal 26 gennaio 1988:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 29 gennaio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fabbrica nazionale Pizzi M. De Matteis*, con sede in Rivoli-Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Rivoli-Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 5 maggio 1988 al 7 agosto 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fabbrica nazionale Pizzi M. De Matteis*, con sede in Rivoli-Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Rivoli-Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 6 novembre 1984:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 novembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cobra containers*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 maggio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cobra containers*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e stabilimento di Alba Adriatica (Teramo), a decorrere dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 15 settembre 1988 al 18 dicembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e stabilimento di Alba Adriatica (Teramo), a decorrere dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 marzo 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro*, con sede in Piscinola (Napoli) e stabilimento di Piscinola (Napoli), a decorrere dal 1° dicembre 1987:

periodo: dal 27 maggio 1988 al 29 agosto 1988;
CIPI 4 novembre 1987: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro*, con sede in Piscinola (Napoli) e stabilimento di Piscinola (Napoli), a decorrere dal 1° dicembre 1987:

periodo: dal 30 agosto 1988 al 27 novembre 1988;
CIPI 4 novembre 1987: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saldo tecnica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Catania, a decorrere dal 30 maggio 1987:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 4 marzo 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saldo tecnica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Catania, a decorrere dal 30 maggio 1987:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 2 giugno 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sudgras*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari), a decorrere dal 14 settembre 1987:

periodo: dal 16 marzo 1988 al 18 giugno 1988;
CIPI 26 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sudgras*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari), a decorrere dal 14 settembre 1987:

periodo: dal 19 giugno 1988 al 17 settembre 1988;
CIPI 26 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sudgras*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari), a decorrere dal 14 settembre 1987:

periodo: dal 18 settembre 1988 al 16 marzo 1989;
CIPI 26 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. De Rosa & Di Marino*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), a decorrere dal 25 luglio 1987:

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 29 aprile 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 28 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. De Rosa & Di Marino*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), a decorrere dal 25 luglio 1987:

periodo: dal 30 aprile 1988 al 28 luglio 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 28 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. August Krumm alpina*, con sede in Lasa (Bolzano) e stabilimento di Lasa (Bolzano), a decorrere dal 17 ottobre 1984:

periodo: dal 15 aprile 1988 al 18 luglio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. August Krumm alpina*, con sede in Lasa (Bolzano) e stabilimento di Lasa (Bolzano), a decorrere dal 17 ottobre 1984:

periodo: dal 19 luglio 1988 al 16 ottobre 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maxel Vallee d'Aoste*, con sede in Gignod (Aosta) e stabilimento di Gignod (Aosta), a decorrere dal 4 gennaio 1988:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 6 ottobre 1988;
CIPI 23 aprile 1987: dal 6 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maxel Vallee d'Aoste*, con sede in Gignod (Aosta) e stabilimento di Gignod (Aosta), a decorrere dal 4 gennaio 1988:

periodo: dal 7 ottobre 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 23 aprile 1987: dal 6 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Industria biellese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 22 maggio 1988 al 24 agosto 1988;
CIPI 9 dicembre 1985: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Industria biellese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 25 agosto 1988 al 22 novembre 1988;
CIPI 9 dicembre 1985: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laspre*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 4 marzo 1988:

periodo: dal 5 settembre 1988 all'8 dicembre 1988;
CIPI 5 maggio 1988: dal 6 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laspre*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 4 marzo 1988:

periodo: dal 9 dicembre 1988 all'8 marzo 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 6 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. La-Go*, con sede in Firenze e stabilimento di Rufina (Firenze), a decorrere dal 19 febbraio 1988:

periodo: dal 21 agosto 1988 al 22 novembre 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 23 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. La-Go*, con sede in Firenze e stabilimento di Rufina (Firenze), a decorrere dal 19 febbraio 1988:

periodo: dal 23 novembre 1988 al 20 febbraio 1989;
CIPI 18 settembre 1987: dal 23 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Secoblitz Italia*, con sede in Levico Terme (Trento) e stabilimento di Levico Terme (Trento), a decorrere dal 15 novembre 1984:

periodo: dal 15 maggio 1988 al 18 agosto 1988;
CIPI 10 luglio 1985: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Secoblitz Italia*, con sede in Levico Terme (Trento) e stabilimento di Levico Terme (Trento), a decorrere dal 15 novembre 1984:

periodo: dal 19 agosto 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 10 luglio 1985: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 16 marzo 1983:

periodo: dal 24 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1983.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 26 novembre 1983:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 3 febbraio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Isat*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo), e stabilimento di S. Onofrio di Campli (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 20 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 3 febbraio 1989;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.B.S. nautica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma-Fiumicino, a decorrere dal 28 maggio 1985:

periodo: dal 21 agosto 1988 al 16 febbraio 1989;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Ipi*, con sede in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona) e stabilimento di Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), a decorrere dal 27 maggio 1985:

periodo: dal 22 maggio 1988 al 17 novembre 1988;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto, a decorrere dal 1° settembre 1984:

periodo: dal 20 febbraio 1988 al 17 agosto 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 19 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. White*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 24 settembre 1988 al 22 marzo 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° dicembre 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.M.E.A.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 23 settembre 1988 al 21 marzo 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica del Vomano*, con sede in Notaresco (Teramo) e stabilimento di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 3 gennaio 1986:

periodo: dal 25 giugno 1988 al 21 dicembre 1988;
CIPI 27 maggio 1988: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Legertex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 settembre 1985:

periodo: dal 13 settembre 1988 al 10 marzo 1989;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Omca*, con sede in Domodossola (Novara) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 agosto 1986:

periodo: dal 2 agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 ottobre 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.P.M.*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), a decorrere dal 20 settembre 1986:

periodo: dal 16 settembre 1988 al 14 marzo 1989:
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 28 luglio 1988 al 23 gennaio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari), a decorrere dal 24 gennaio 1987:

periodo: dal 27 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. La Tipografica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dall'11 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. La Tipografica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rizzolio*, con sede in Ponti (Alessandria) e stabilimento di Ponti (Alessandria), a decorrere dal 6 febbraio 1987:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 3 febbraio 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Caes*, con sede in Carmagnola (Torino) e stabilimento di Carmagnola (Torino), a decorrere dal 10 novembre 1986:

periodo: dal 5 maggio 1988 al 31 ottobre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 giugno 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.R.C.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 6 settembre 1984:

periodo: dall'11 settembre 1988 al 9 marzo 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 giugno 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contea's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), a decorrere dal 2 ottobre 1984:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 30 marzo 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 29 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Merrytex*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Perugia, a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 30 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Super est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), a decorrere dal 4 aprile 1987:

periodo: dall'8 aprile 1988 al 4 ottobre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Silti - Società italiana laboratori tintoria*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 19 giugno 1981:

periodo: dal 12 agosto 1988 al 7 febbraio 1989;
CIPI 24 marzo 1978: dal 22 settembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 febbraio 1982.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1981:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 30 maggio 1988;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 maggio 1982.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pharma farmaceutici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 novembre 1982:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 29 maggio 1980: dal 7 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1983.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Manifattura Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 29 settembre 1988 al 27 marzo 1989;
CIPI 18 settembre 1987: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Jeans by Work*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 14 agosto 1983:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 20 gennaio 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vallesusa industrie tessili*, con sede in Milano e stabilimenti di Collegno (Torino) e Rivarolo (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 10 settembre 1988 all'8 marzo 1989;
CIPI 15 novembre 1977: dal 31 ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 10 marzo 1989;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 28 dicembre 1984.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sirma*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1984:

periodo: dal 10 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
CIPI 18 aprile 1979: dal 5 marzo 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 gennaio 1985.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. A. Perazzone*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 marzo 1984:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siderman*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Controguerra (Teramo), a decorrere dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 14 agosto 1988 al 9 febbraio 1989;
CIPI 7 novembre 1980: dal 7 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1985.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1984:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Osim Plocco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 19 agosto 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 gennaio 1986.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Osim Plocco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 20 agosto 1988 al 15 febbraio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 gennaio 1986.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Igam*, con sede in Montecarotto (Ancona) e stabilimento di Montecarotto (Ancona), a decorrere dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 9 giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica vesuviana*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:

periodo: dal 24 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° febbraio 1986.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Soc. merid. industrie alimentari*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), a decorrere dall'8 maggio 1985:

periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
CIPI 9 luglio 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 gennaio 1986.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 12 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

89A0534

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Interpretazione dell'art. 1/5 della legge 7 giugno 1974, n. 216. Applicabilità della fattispecie di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile alla persona fisica ed enti non societari. (Comunicazione 21 dicembre 1988, n. 88/40714).

L'art. 1/5 della legge n. 216/74 modificato dall'art. 7 della legge n. 281/85, prevede al primo comma che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa (o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto) in misura superiore al 2% del capitale di questa, devono darne comunicazione alla società partecipata ed alla Commissione.

Il secondo comma del medesimo articolo disciplina le cd. «partecipazioni indirette» prevedendo che ai fini della determinazione della partecipazione si tenga conto «anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona».

La Commissione ha ritenuto necessario sottoporre ad attento esame la questione se, ai fini degli obblighi di comunicazione ex art. 1/5, la predetta fattispecie di partecipazione indiretta si verifichi solo nel caso in cui il controllante sia un'altra società o anche nell'ipotesi di *dominus* persona fisica o ente non societario.

Al riguardo, anche sulla base di un parere espresso in merito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa Commissione — che aveva adottato fino ad oggi un'interpretazione restrittiva — ritiene che la persona fisica o l'ente che partecipi, per il tramite di una o più società di cui possiede il controllo, in una società le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alla negoziazione nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questo, sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1/5 della legge n. 216 del 1974.

Si invitano pertanto i soggetti interessati ad adempiere agli obblighi sopraindicati entro trenta giorni dalla pubblicazione dalla presente comunicazione.

Il presidente: PIGA

89A0643

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 52 dell'11 gennaio 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, le cooperative:

1) «Coop. di consumo Rinascita della Val Colvera - Società cooperativa a r.l.», con sede in Frisanco, costituita il 2 maggio 1980 per rogito notaio dott. Gustavo Pisenti di Pordenone;

2) «Cooperativa servizi navali - Co.Se.Na. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 3 febbraio 1983 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste;

3) «C. Erre A - Cooperativa ricerche applicate - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 28 ottobre 1985 per rogito notaio dott.ssa Paola Clarich di Trieste;

4) «Piancavallo servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piancavallo costituita il 31 marzo 1987 per rogito notaio dott. Francesco Simoncini di Pordenone;

5) «Lignano servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro, costituita il 24 aprile 1987 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

6) «Consorzio autocisternisti Aquila - Trieste - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Dorligo della Valle, costituita il 3 settembre 1980 per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tracanella di Trieste;

7) «Coop. per la ricostruzione di Chiusaforte - Società cooperativa a r.l.», con sede in Chiusaforte, costituita il 3 agosto 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli;

8) «Latteria sociale turnaria di Villorba - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sacile, costituita il 19 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

9) «Coop. agricola Brentana - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Maria La Longa, costituita il 24 febbraio 1967 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine;

10) «Latteria sociale cooperativa - Centro di Cordenons - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cordenons, costituita il 2 febbraio 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

11) «Coop. Rinascita Talmassons - a r.l.», con sede in Talmassons, costituita il 28 settembre 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli.

89A0603

REGIONE SICILIA

Aggregazione al comune di Giardinello di una parte di territorio del comune di Carini

Con decreto del presidente della regione siciliana n. 235/88 del 7 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti per la regione siciliana l'11 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 10, visti il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1957, n. 3, la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, art. 9, la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 5, art. 1, è stata approvata la modifica territoriale dei comuni di Giardinello e di Carini in provincia di Palermo, mediante aggregazione al territorio del comune di Giardinello di Ha 40 del territorio del comune di Carini. Il territorio trasferito è descritto nella relazione tecnica e nella planimetria, che costituiscono parte integrante del decreto quali allegati n. 1 e n. 2, che qui appresso vengono pubblicati integralmente.

Con successivo provvedimento del presidente della regione siciliana su proposta dell'assessore regionale agli enti locali, si provvederà alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Giardinello e di Carini ai sensi della vigente legislazione.

ALLEGATO

COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA DI PALERMO

Relazione della modifica della determinazione territoriale dei comuni di Giardinello e Carini

(Omissis).

Il nuovo confine territoriale è così delimitato:

a nord stradella «Tanasso»;
ad ovest con il torrente «Ponticello»;
a sud con il torrente «Margio»;
ad est con il territorio di Giardinello.

Si trascrive l'elenco delle particelle catastali da aggregare al comune di Giardinello:

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 339, 340, 341, 343, 797, 579, 580, 880, 581, 583, 582, 344, 991, 992, 993, 345, 721, 722, 723, 724, 949, 586, 699, 700, 698, 697, 696, 695, 720, 578, 349, 350, 351, 337, 356, 357, 584, 585, 358, 985, 359, 858, 360, 355, 988, 989, 990, 354, 361, 362, 587, 588, 942, 589, 703, 674, 509, 704, 705, 706, 936, 512, 676, 677, 513, 938, 939, 940, 937, 511, 675, 510, 935, 934, 514, 1007, 1008, 737, 884, 885, 886, 738, 740, 746, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 515, 516, 860, 707, 861, 708, 862, 863, 710, 711, 709, 882, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 986, 987, 876, 690, 883, 877, 681, 522, 521, 850, 714, 680, 679, 520, 519, 518, 847, 678, 712, 713, 508, 716, 848, 849, 717, 718, 342.

La superficie del territorio è di Ha 40.

(Omissis).

89A0602

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Faedo

Con deliberazione n. 15738 di data 7 dicembre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1050 in comune catastale di Faedo, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A0604

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989 concernente: «Determinazione dei criteri per i progetti ed i piani predisposti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, recante istituzione del Fondo per il rientro della disoccupazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1989).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, riguardante la «Nota informativa ed istruzioni per la compilazione della scheda da allegare alla richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1988, n. 160», nella tabella *A1*, riportata alle pagine 12 e 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce 4, dove è scritto: «Investimento totale a prezzi *1987* (inclusa IVA)», leggasi: «Investimento totale a prezzi *1988* (inclusa IVA)».

Nella tabella *A2* dello stesso allegato, riportata alle pagine 14 e 15, alla voce 1, in luogo di: «Costi di esercizio a prezzi *1987* (inclusa IVA)», leggasi: «Costi di esercizio a prezzi *1988* (inclusa IVA)».

Al punto 1.9 delle «Informazioni Generali», riportato a pag. 16, prima colonna, dove è scritto: «La richiesta di finanziamento può essere eguale o inferiore all'importo di cui in *1.10*», leggasi: «La richiesta di finanziamento può essere eguale o inferiore all'importo di cui in *1.8*».

Al primo capoverso del punto 2.1 «Descrizione e durata dell'intervento proposto», riportato alla pag. 16, prima colonna, dove è scritto: «In particolare, nel punto *a) andrà evidenziata la capacità dell'intervento proposto di incidere sulla situazione "senza" già descritta in precedenza (cfr. punto 2.1); inoltre* andrà indicato sommariamente lo schema generale in cui l'intervento si colloca ...», leggasi: «In particolare, nel punto *a)* andrà indicato sommariamente lo schema generale in cui l'intervento si colloca ...».

Al punto 2.2 «Descrizione dei costi», riportato nella seconda colonna della pag. 16, il paragrafo: *«h) per il trattamento dei fattori di conversione si veda quanto indicato al punto 2.2 che precede.»*, deve intendersi soppresso.

Al punto 3.1, lettera *e)*, riportato nella prima colonna della pag. 17, dove è scritto: «... l'importo omnicomprensivo medio annuo dell'intervento (punto *1.10*) ed il numero di addetti ...», leggasi: «... l'importo omnicomprensivo medio annuo dell'intervento (punto *1.9*) ed il numero di addetti ...».

89A0625

GIUSEPPE MARZIALE *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato dalle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***